

L'ASSISTENTE SOCIALE E LA GESTIONE DELL'AGGRESSIVITA' NEL CONTESTO LAVORATIVO. LA SICUREZZA E TUTELA DELL'OPERATORE NELLE RELAZIONI CON L'UTENZA

**Avv. Mascia Ketty
Bonetti Gandolfi**

bonettiketty@libero.it

Dott.ssa Daniela Antonini



www.creazionisociali.it



CreAzioni sociali



creazionisociali



info@creazionisociali.it



**creAzioni
sociali**

AGGRESSIVITA' E VIOLENZA



creAzioni
sociali



**AGGRESSIVITA'
NELL'INTERAZIONE
OPERATORI – UTENTI
(PERSONE)**

**AGGRESSIVITA'
NELL'INTERAZIONE
FRA OPERATORI**

**AGGRESSIVITA'
NELL'INTERAZIONE
FRA RUOLI
ORGANIZZATIVI E
FRA SERVIZI E
CONTESTO SOCIALE**

DEFINIZIONI

**UN COMPORTAMENTO CHE SI TRADUCE AI DANNI
DELLA PERSONA O DELLA PROPRIETA'**

BANDURA 1973

L'INTENZIONE DI INFLIGGERE UN DANNO AD ALTRI

BARON E BYRNE 2000





“LA VIOLENZA È L’ESPRESSIONE TRAGICA DI
BISOGNI NON SODDISFATTI. E’ LA
MANIFESTAZIONE DELLA IMPOTENZA E/O
DELLA DISPERAZIONE DI UNA PERSONA
TALMENTE PRIVA DI RISORSE DA PENSARE CHE
LE PROPRIE PAROLE NON SIANO SUFFICIENTI
PER FRASI CAPIRE. ALLORA ATTACCA, GRIDA,
AGGREDISCE...”

(MARSHALL B. ROSENBERG)



RIFLESSIONE SUGLI EVENTI AGGRESSIVI



INTERAZIONE AGGRESSIVA

Lo scambio tra due o più persone caratterizzato dall'esprimere da parte dell'uno, dell'altro o di entrambi, attraverso il linguaggio verbale o non verbale, sentimenti di rabbia e desideri di danneggiamento e distruttività.

ACTING-OUT AGGRESSIVO

L'estrinsecarsi concreto di una aggressione fisica, di un comportamento minaccioso o di un abuso verbale.



**AGGRESSIVITA' E' UNA DELLE PRINCIPALI
FORME DI ENERGIA, MOTRICI DEL
COMPORTAMENTO UMANO IN GRADO DI
GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA
DELL'INDIVIDUO**

**E' INSITA IN OGNI
DIMENSIONE RELAZIONALE**



**I SERVIZI SOCIALI
INCONTRANO
QUOTIDIANAMENTE
DOLORE, SOFFERENZA,
MANCANZA,
DISUGUAGLIANZA SOCIALE,
BISOGNI**

**CHE CHIEDONO DI
ESSERE SODDISFATTI
IN UNA DIMENSIONE DI
RELAZIONE DI AIUTO
CHE PUO' COMPORTARE
AGITI AGGRESSIVI**



AGGRESSIVITÀ, RABBIA, VIOLENZA NEI SERVIZI SOCIALI: UN FENOMENO COMPLESSO CON MOLTE DIMENSIONI E VARIABILI

- VARIABILI LEGATE ALLA STRUTTURA DI PERSONALITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI
- RELAZIONE DUALE OPERATORE – UTENTE
- DIMENSIONE ETICA E DEONTOLOGICA
- DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
- INTERAZIONE NELLA RETE DI SERVIZI
- INFLUENZE DEL CONTESTO SOCIO – POLITICO, CULTURALE, VALORIALE
- ASPETTI GIURIDICI - LEGALI



10

PREGIUDIZI SULL'ASSISTENTE SOCIALE

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI FALSI MITI CHE CIRCONDANO LA FIGURA DELL'ASSISTENTE SOCIALE

#SOCIALCARE



creAzioni
sociali



01. L'ASSISTENTE SOCIALE È PER I POVERI E GLI EMARGINATI



02. L'ASSISTENTE SOCIALE: L'ULTIMA SPIAGGIA



03. L'ASSISTENTE SOCIALE RUBA I BAMBINI



04. TU DEVI RISOLVERE I MIEI PROBLEMI!!!



05. TU NON CI SEI PASSATO, QUINDI, NON PUOI CAPIRE



06. SE NON MI DAI SOLDI A COSA SERVI?



07. TANTE PAROLE MA AIUTATE SOLO CHI VOLETE VOI



08. HO TANTI PROBLEMI PERCHÈ DEVO VENIRE ANCHE DA TE?



09. PERCHÈ DEVO PARLARE CON L'ASSISTENTE SOCIALE QUANDO POSSO ANDARE DAL SINDACO O DA CHI PUO' DECIDERE?



10. AH SEI LAUREATO?

CONOSCERE QUESTI PREGIUDIZI È IL PRIMO PASSO PER...

01. PROMUOVERE L'AVVIO DI UN PROCESSO DI CAMBIAMENTO

02. COSTRUIRE FIDUCIA VERSO LA PROFESSIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE

#giulemanidaibambini #iostoconipiupiccoli #affidopoli #bambinistrappati

UNA LUCE PER ROMPERE IL SILENZIO



PARLATECI DI BIBBIANO

...e non solo di Bibbiano

“ In tutta Italia, **in ogni città**, fitte reti composte da coop, giudici, magistrati, assistenti sociali, psicologi, comuni gestiscono un vero e proprio **business degli affidi** che muove **5 miliardi di € ogni anno**. Strutture che ricevono dai 70 ai 400 € per bambino al giorno molte delle quali gestite dagli stessi Giudici onorari ”

Sabato 28 Settembre, ore 20

BRESCIA

PIAZZALE ARNALDO

se puoi porta una candela



QUANTO I PREGIUDIZI E
L'IMMAGINE CHE GLI
ALTRI HANNO DI NOI
PUO' INFLUENZARE IL
LORO ATTEGGIAMENTO
NEI NOSTRI
CONFRONTI?

per informazioni: 324 796 9861

Cairo: uomo armato di machete entra nella sede dei Servizi Sociali e tenta la strage (foto) **foto**

di Federica Pelosi - 21 Febbraio 2011 - 10:02

3

Commenti



Stampa



Invia notizia

Più informazioni su



cairo



servizi sociali



tentato omicidio



cairo montenotte



Cairo Montenotte – SAVONA – 21 FEBBRAIO 2011

Un cinquantenne, Josè Francisco Formica Galvis, armato di machete e coltello è entrato come una furia nella sede dei Servizi Sociali cairesi di via Dante nei locali dell'ex cinema ed ha colpito violentemente una donna e un uomo presenti nel locale.

La donna, un'assistente sociale, è ferita gravemente alla spalla e al braccio (è stata colpita all'altezza della scapola) ed è stata portata in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo, in condizioni meno gravi, è invece Giovanni Ligorio, l'assessore cairese ai servizi socio-assistenziali.



Le sue condizioni sono preoccupanti. Ha subito un'operazione nel pomeriggio, al termine della quale è stato espresso un cauto ottimismo sulle sue possibilità di ripresa.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

Le cause scatenanti dell'aggressione potrebbero essere state la separazione dalla moglie e l'affidamento dei figli ad una struttura di accoglienza.

Josè Formica avrebbe agito per consumare una vendetta mirata, contro l'assistente sociale che identificava come causa dei suoi problemi. Secondo le testimonianze raccolte, l'uomo era solito alzare il gomito e agire sotto l'effetto dell'alcool.



Nel 2016 si inizia a riflettere sul significato che questi eventi hanno e su come influiscono sull'esercizio della professione di assistente sociale.

Nel marzo 2017 parte la ricerca con la collaborazione di CNOAS, Fondazione Nazionale AS e di vari CROAS.

Coordinatore tecnico del gruppo di lavoro BARBARA ROSINA Presidente Croas Veneto
Identificati tre ricercatori che sono anche Assistenti sociali:

MARA SAN FELICI, ALESSANDRO SICORA, URBAN NOTHDURFTER

20112

**ASSISTENTI SOCIALI
IN TUTTA ITALIA
HANNO ADERITO
ALLA RICERCA**

2017



Poteva rispondere chi ha lavorato nei tre mesi precedenti

**11,8% NON HA MAI
RICEVUTO MINACCE,
INTIMIDAZIONI O
AGGRESSIONI
VERBALI**



88,2%



**15,4% HA SUBITO UNA QUALCHE
FORMA DI AGGRESSIONE FISICA**



SONO STATI INDAGATI DIVERSI TIPI DI VIOLENZA:

- VIOLENZA VERBALE (AGGRESSIONI VERBALI/MINACCE / INTIMIDAZIONI) CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI;
- VIOLENZA CONTRO BENI/OGGETTI/PROPRIETÀ;
- VIOLENZA FISICA CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI;
- ESPOSIZIONE ALLA VIOLENZA (VERBALE E FISICA) CONTRO COLLEGHI IN SERVIZIO.

Oltre la metà del campione (54,8%) è stato coinvolto in episodi in cui un utente ha alzato la voce contro il professionista;

- il 28,9% degli intervistati è stato insultato;
- il 18% degli intervistati è stato maledetto;
- il 26,5% ha ricevuto minacce di lamentele sul suo lavoro riportate a un superiore



Ricerca sulla aggressività nei confronti degli assistenti sociali

Nota di sintesi per la prima presentazione degli esiti

Roma, 11 ottobre 2017

Nota a cura dei ricercatori

Alessandro Sicora (coordinamento scientifico),

Urban Nothdurfter e Mara Sanfelici



- il 23,3% ha assistito ad uno o più episodi in cui un utente ha rivolto una minaccia non meglio specificata del tipo “lei sentirà parlare di me”;
- il 5,3% ha assistito ad uno o più episodi in cui un utente ha minacciato di danneggiare cose

VIOLENZA FISICA CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI



CONSIDERANDO L'INTERO ARCO DELLA CARRIERA PROFESSIONALE, EPISODI DI VIOLENZA FISICA HANNO COINVOLTO IL

15,4% DEL CAMPIONE

3.094 PERSONE.

872 INTERVISTATI DICHIARANO CHE IN TALI EVENTI L'AGGRESSORE HA UTILIZZATO UN OGGETTO O UN'ARMA.

VIOLENZA FISICA CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI

L'indagine ha approfondito le modalità in cui si è espressa la violenza fisica contro gli assistenti sociali intervistati, in riferimento all'ultimo trimestre precedente la compilazione del questionario, rilevando che:



- il 2,5% (503 assistenti sociali) è stato spinto,
- il 1,1% (214 assistenti sociali) è stato colpito con pugni o calci,
- il 0,7% (126 assistenti sociali) ha subito una violenza fisica che ha comportato un intervento medico importante,
- il 0,9% (192 assistenti sociali) ha subito una violenza fisica che ha comportato un intervento medico di lieve entità.

VIOLENZA FISICA CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI



NONOSTANTE IL FENOMENO RIFERITO ALL'ULTIMO TRIMESTRE POSSA ESSERE CONSIDERATO STATISTICAMENTE RARO, I NUMERI DELLA VIOLENZA FISICA IN UN ARCO TEMPORALE COSÌ BREVE SONO PREOCCUPANTI, CONSIDERATE LE CONSEGUENZE IN TERMINI DI DANNI ALLA SALUTE FISICA E PSICOLOGICA DEGLI OLTRE **MILLE** ASSISTENTI SOCIALI COINVOLTI.

RILEVAZIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA



- Gli AS intervistati dichiarano di aver segnalato all'autorità di PS:
- il 19% degli episodi di violenza verbale/minacce/intimidazioni
 - il 9,2% degli episodi di violenza fisica contro oggetti
 - il 10,6% degli episodi di violenza fisica contro la propria persona.

RILEVAZIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA



- Gli AS intervistati dichiarano di aver segnalato al proprio Ente:
- il 61,6% degli episodi di violenza verbale/minacce/intimidazioni
 - il 23,3% degli episodi di violenza fisica contro oggetti
 - il 23,3% degli episodi di violenza fisica contro la propria persona.

RILEVAZIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA



Raramente gli assistenti sociali riportano gli episodi di violenza al proprio Ordine professionale (percentuali inferiori al 2%).

Solo nel 3,5% dei casi gli assistenti sociali intervistati dichiarano di essere informati che il proprio Ente ha inoltrato denuncia di infortunio all'INAIL, nei casi in cui sono state vittime di violenza fisica.

TARGET DI UTENZA



PERCENTUALE	TARGET DI UTENZA
24,5 %	SERVIZI A SOSTEGNO E TUTELA DI BAMBINI E FAMIGLIE
18,2 %	SERVIZI INTEGRATI SOCIO - SANITARI
12,5 %	SERVIZI DI BASE SENZA UN TARGET PERMANENTE
14,1 %	ANZIANI
11,4 %	DISABILITA'
9,3 %	ADULTI IN DIFFICOLTA'
5,9 %	PENALE O PENALE MINORILE
3,6 %	SERVIZI A SOSTEGNO DEGLI IMMIGRATI

59,2 %

**DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI CREDE CHE
L'ORGANICO DEL
PROPRIO SERVIZIO
SIA INADEGUATO**



**27,9 %
RITIENE DI
LAVORARE IN UN
TERRITORIO O
CONTESTO POCO
O PER NULLA
SICURO**





CONDIZIONI DI SICUREZZA: VISITE DOMICILIARI

76.9% degli AS intervistati svolge VD

di questi

il 64% dichiara di trovarsi “spesso” o
“sempre” da sola/o...

Il 26,8% si reca “talvolta” da solo al
domicilio delle persone...

Il 9,2% non svolge “mai” VD senza
essere accompagnato da un collega.

CONDIZIONI DI SICUREZZA: ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO



Il 35,6% degli intervistati dichiara di trovarsi “spesso” o “sempre” da solo/a in servizio quando accoglie l’utenza

il 42,5% “talvolta” si trova solo in servizio

il 21,9% riporta di non essere mai da solo in servizio.


**TUTELA
MINORI**

**DISAGIO
ADULTO**



**RICERCA AGGRESSIVITA' NEI
CONFRONTI DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI**

**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Nazionale**



QUALI ELEMENTI POSSONO ESSERE RITENUTI IMPORTANTI PER AFFRONTARE IL PROBLEMA

- Riconoscimento dell'esistenza di un problema di sicurezza sul lavoro anche per l'AS
- Necessità di una maggiore conoscenza sul fenomeno
- Acquisizione di informazioni e procedure da adottare a fronte di eventi critici per una maggiore tutela del professionista





ISTITUZIONI

LEGGENDO LA STORIA DELLE PRASSI DEI SERVIZI SI RILEVA UN ROTTURA IMPORTANTE CHE PUO' AIUTARE A DARE UNA LETTURA DEL FENOMENO E RAPPRESENTARE UN SEGNALE PREOCCUPANTE :

LA ROTTURA DEL RAPPORTO DI FIDUCIA DEL CITTADINO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI

NEL RAPPORTO CON L'UTENZA CHI E' IL VOLTO E LA VOCE DELLE ISTITUZIONI?

TRE AREE DI APPROFONDIMENTO

AREA GIURIDICA

Sicurezza sul
Lavoro

Concetto di
Rischio e tutele
legali

QUALI SONO GLI
STRUMENTI DI
TUTELA LEGALE?

AREA RELAZIONALE

Comunicazione e
gestione
dell'aggressività
nella relazione

AREA ORGANIZZATIVA

Rapporto tra
organizzazione,
logistica e
sicurezza,
modalità e
strategie
favorevoli alla
sicurezza sul
luogo di lavoro



Hogwarts

NON ASSUMEVA PIÙ

QUINDI SONO

ASSISTENTE SOCIALE

TRA I

Babbani



creAzioni
sociali

Legge 14 agosto 2020, **n. 113** del 24 Settembre
recante



“Disposizioni in materia di
sicurezza per gli esercenti le
professioni sanitarie e socio-
sanitarie nell'esercizio delle
loro funzioni” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 settembre
2020, **n. 224**.

Le norme introdotte rappresentano una “risposta” ai recenti fatti di cronaca e mirano a garantire una tutela rafforzata di taluni soggetti, ossia del personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni, in virtù della peculiarità dell’attività svolta.

La legge interessa le professioni sanitarie e socio sanitarie come definite dagli articoli 4, 5 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.



1. Ambito di applicazione

Il primo articolo della legge 113/2020 rinvia alle definizioni di professioni sanitarie e socio-sanitarie contenute rispettivamente: negli articoli 4 e da 6 a 9 della Legge n. 3/2018 (professioni sanitarie), nell'articolo 5 della medesima Legge n. 3/2018 (professioni socio-sanitarie).

La legge 3/2018 è la cosiddetta Legge Lorenzin, dal nome del Ministro della Salute, che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie. Senza pretesa di completezza, l'ambito di applicazione della presente legge può riassumersi come segue.



Si applica a:
medici-chirurghi e odontoiatri, veterinari,
farmacisti, biologi, fisici, chimici, professioni
infermieristiche, professione di ostetrica e
tecnici sanitari di radiologia medica e
professioni sanitarie tecniche, riabilitazione
e prevenzione (art. 4 legge 3/2018),
fatta salva l'individuazione di nuove
professioni sanitarie (art. 6 legge 3/2018),

.....

professioni socio-sanitarie, come assistente
sociale, sociologo ed educatore
professionale (art. 5 legge 3/2018).





Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie

L'art. 2 della legge 113/2020 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario entro tre mesi dal 24 settembre 2020, data di entrata in vigore della legge. Il suddetto osservatorio verrà istituito presso il Ministero della Salute e avrà ad oggetto la sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie.



Compiti dell'Osservatorio:

1. Attività di **monitoraggio** di episodi di violenza o di **eventi sentinella** che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; il monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi d. lgs. 81/2008, anche mediante l'uso di strumenti di videosorveglianza (art. 2 c. 1, lett. a, b, d);


Compiti dell'Osservatorio:

2. Attività di promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la promozione della diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe; la promozione dello svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (art. 2 c. 1, lett. c, e, f).

La ratio di tale novità consiste nel potenziare il più possibile la prevenzione e la protezione a favore dei sanitari e, proprio in tale prospettiva, si pone il monitoraggio degli eventi sentinella.



3. Modifiche in materia di procedibilità nei reati di percosse e lesioni personali




La legge ha operato delle modifiche al Codice penale in relazione ai **reati di percosse** (art. 581) e **lesione personale** (art. 582 c.p.).

In particolare, il primo comma prevede la procedibilità d'ufficio in caso di percosse aggravate, ossia se l'attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-octies c.p.).

Parimenti, è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui sia ravvisabile l'aggravante di cui sopra, anche nelle ipotesi di lesioni personali con durata inferiore ai venti giorni.

3. Modifiche in materia di procedibilità nei reati di percosse e lesioni personali




La legge ha operato delle modifiche al Codice penale in relazione ai **reati di percosse** (art. 581) e **lesione personale** (art. 582 c.p.).

In particolare, il primo comma prevede la procedibilità d'ufficio in caso di percosse aggravate, ossia se l'attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-octies c.p.).

Parimenti, è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui sia ravvisabile l'aggravante di cui sopra, anche nelle ipotesi di lesioni personali con durata inferiore ai venti giorni.

4. Modifiche all'art. 583 quater c.p. in materia di lesioni gravi e gravissime



L'art. 4 della legge prevede la modifica della rubrica dell'art. 583 quater c.p. e l'introduzione del secondo comma che disciplina **un'ipotesi speciale del delitto di lesione personale**. La rubrica dell'art. 583 quater c.p. viene così modificata:

Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Il nuovo secondo comma dell'art. 584 quater c.p. dispone che: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria...



5. Misure di prevenzione

Le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario devono prevenire episodi di aggressione o violenza verso gli operatori, pertanto, devono prevedere all'interno dei piani per la sicurezza, delle misure dirette a stipulare **specifici protocolli operativi con le forze di polizia**, per garantire il loro tempestivo intervento.

6. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari

Al fine si sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica della violenza perpetrata contro i sanitari, la legge prevede l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari».



7. Sanzione amministrativa



Al di fuori della fattispecie di reato prevista dal novellato art. 583 quater c.p., la legge introduce anche una sanzione amministrativa. Pertanto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500 a 5.000 euro chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste, nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.



L'ASSISTENTE SOCIALE E LA TUTELA LEGALE

Obbligo di denuncia ex art.
331 c.p. ed aspetti correlati

LA FIGURA DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

PUBBLICO UFFICIALE

In determinati casi si è ritenuto che l'assistente sociale potesse assurgere a pubblico ufficiale in quanto e se dotato di poteri autoritativi o certificativi, nonché quando concorre alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione in cui è inserito. Sul punto si è rinvenuta una risalente ed isolata giurisprudenza:

“L'assistente sociale dell'amministrazione penitenziaria è pubblico ufficiale anche negli interventi che costituiscono presupposto non vincolante del provvedimento del giudice.”

(Cass. Pen., Sez. VI, 19 ottobre 1982).

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La figura dell'incaricato di pubblico servizio è quella che pare attanagliarsi meglio alla figura dell'assistente sociale, quale soggetto operante nell'ambito della Pubblica Amministrazione in cui è inserito seppur non dotato di poteri certificativi e della potestà d'imperio tipica della pubblica funzione, né svolgente semplici mansioni di ordine meramente materiale.



LA SOLUZIONE PIÙ RECENTE ADOTTATA DELLA SUPREMA CORTE

L'art. 358 c.p., come novellato dalla riforma operata dalla L. 86/1990 delinea la figura di incaricato di pubblico servizio:

*“Agli effetti della legge penale, sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano un pubblico servizio**.”*

*Per pubblico servizio deve intendersi **un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.**”*

Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'assistente sociale, nell'esercizio delle proprie funzioni: **“attese le mansioni di assistenza diretta alla persona cui è tenuto, coinvolgenti compiti di carattere intellettuale e non meramente esecutivo e materiale”** riveste quantomeno la figura dell'incaricato di pubblico servizio

(Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 26427; Conforme: Cass. Pen., Sez. III, 15 giugno 2011, n. 35868).


IL DISPOSTO NORMATIVO DELL'ART. 331 C.P.

L'art. 331 C.P.P. prevede che: "i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. ...omissis..."



OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE SOCIALE

L'assistente sociale, che abbia conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni è pertanto obbligato a farne denuncia per iscritto senza ritardo al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria.



SANZIONE IN CASO DI OMESSA DENUNCIA



ASSISTENTE SOCIALE CHE OPERA IN FUNZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 c.p. quando l'assistente sociale opera in veste di pubblico ufficiale con pena della multa da € 30,00 ad € 516,00

ASSISTENTE SOCIALE CHE OPERA IN FUNZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

L'omissione o il ritardato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 331 c.p.p. configura il reato previsto dall'art. 362 c.p. con pena della multa fino ad € 103,00 quando l'assistente sociale opera in funzione di incaricato di pubblico servizio. **La norma prevede altresì che disposizione penalistica non trova applicazione per i responsabili di comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione di programmi definiti da un pubblico servizio.**

AGGRAVANTI



creAzioni
sociali



Per entrambe le ipotesi, l'art. 363 c.p. prevede una fattispecie aggravata in relazione a quando l'omissione o il ritardato adempimento dell'obbligo di denuncia riguardi uno dei delitti contro la personalità dello stato (ossia tutti i delitti previsti dagli artt. 241-309 c.p.). In tal caso la pena prevista spazia dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione

REQUISITI FORMALI DELLA DENUNCIA



- La **DENUNCIA** deve essere fatta per **iscritto** e contenere, per quanto possibile, i dati identificativi della persona alla quale viene attribuito il fatto, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione fattuale.
- I fatti dovranno essere riferiti nella loro oggettività, possibilmente senza valutazioni personali.
- Qualora l'esponente non intenda comunicare il proprio indirizzo di residenza potrà dichiarare di eleggere domicilio in altra sede, ad esempio presso i locali dove esercita abitualmente la propria attività.

IMPOSSIBILITÀ DI DELEGA DELL'OBBLIGO

- Non può essere delegato ad altri l'obbligo della denuncia ed anche se la denuncia fosse anonima andrebbe comunque segnalata purchè non generica (vittima, autore del reato e fatti ben determinati).
- L'obbligo della denuncia non viene comunque meno quando l'operatore ritenga che l'obbligo competa ad altro soggetto, oppure che questi abbia già informato l'autorità giudiziaria.




OBBLIGO DI DENUNCIA NELLE ORGANIZZAZIONI GERARCHICHE



- Nelle organizzazioni gerarchiche l'obbligo compete al superiore gerarchico, se debitamente informato. Pertanto, qualora il servizio sociale sia strutturato in un'organizzazione gerarchica nella quale il superiore condivida le medesime competenze ed attività dei propri subordinati, potrà ritenersi ammissibile effettuare a quest'ultimo la segnalazione dei fatti di cui si è venuti a conoscenza affinché questi effettui obbligatoriamente la denuncia.
- Tale prassi può per certi versi tutelare proprio gli assistenti sociali i quali, quando abbiano dubbi a riferire per salvaguardare il rapporto con l'utente, possono trasferire al superiore gerarchico l'obbligo della denuncia.




ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA



- Art. 570 c.p. - **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE**, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal comma 3;
- Art. 573 c.p. - **SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI**;
- Art. 574 c.p. - **SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI**;
- Art. 581 c.p. - **PERCOSSE**;
- Art. 582 c.p. - **LESIONI PERSONALI NON GRAVI** (malattia non superiore a giorni 20 ed esclusione del concorso delle aggravanti di cui all'art. 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 c.p.);

ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA



- Art. 590 c.p. - **LESIONI PERSONALI COLPOSE** (ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma in materia di violazione di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Art. 595 c.p. - **DIFFAMAZIONE**;
- Artt. da 609-bis a 609-quater c.p. - **REATI CONTRO LA SESSUALITÀ** (salvo quanto previsto dall'art. 609-septies);
- Art. 612 c.p. - **MINACCIA** (limitatamente al primo comma);
- Art. 612-bis c.p. - **STALKING** (in relazione ai commi 1 e 2);

**SI EVIDENZIA DA ULTIMO, CHE L'INGIURIA È STATA
DEPENALIZZATA CON IL D.LGS. 7/2016**



ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO – OBBLIGO DI DENUNCIA



Viceversa, nei reati perseguibili d'ufficio, lo stato esercita la propria pretesa punitiva a prescindere dalla volontà della persona offesa.

ESEMPI:

- Art. 570 c.p. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare, nell'ipotesi prevista dal comma 3;
- Art. 571 c.p. - Abuso dei mezzi di correzione;
- Art. 572 c.p. - Maltrattamenti contro familiari e conviventi;
- Art. 574-bis c.p. – Sottrazione e trattenimento di minore all'estero;



ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO – OBBLIGO DI DENUNCIA



- Art. 575 c.p. - Omicidio;
- Art. 578 c.p. - Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale;
- Art. 579 c.p. - Omicidio del consenziente;
- Art. 580 c.p. - Istigazione al suicidio;
- Art. 582 c.p. - Lesioni personali gravi (malattia superiore a giorni 20, nonché nei casi di concorso delle aggravanti di cui all'art. 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 c.p.);
- Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 583-quater c.p. - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive;



ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO – OBBLIGO DI DENUNCIA



- Art. 584 c.p. - Omicidio preterintenzionale;
- Art. 588 c.p. - Rissa;
- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo;
- Art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale;
- Art. 589-ter c.p. - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale;
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose (solo nelle eccezioni previste dall'ultimo comma);
- Art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- Art. 589-ter c.p. - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale;
- Art. 590-ter c.p. - Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali;
- Art. 591 c.p. - Abbandono di persone minori o incapaci;
- Art. 593 c.p. - Omissione di soccorso;
- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO – OBBLIGO DI DENUNCIA



- Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile;
- Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile;
- Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico;
- Art. 600-*quater.1* c.p. - Pornografia virtuale;
- Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Art. 600-*octies* c.p. - Impiego di minori nell'accattonaggio;
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone;
- Art. 601-*bis* c.p. - Traffico di organi prelevati da persona vivente;
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi;
- Art. 603-*bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Art. 605 c.p. - Sequestro di persona;



ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO – OBBLIGO DI DENUNCIA



- Art. 606 c.p. - Arresto illegale;
- Art. 607 c.p. - Indebita limitazione di libertà personale;
- Art. 608 c.p. - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti;
- Art. 609 c.p. - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie;
- Artt. da 609-bis a 609-quater c.p. - Reati contro la sessualità (solo nei casi in cui ricorrano le ipotesi previste dall'art. 609-septies);
- Art. 609-quinquies c.p. - Corruzione di minorenni;
- Art. 609-octies c.p. - Violenza sessuale di gruppo;
- Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni;
- Art. 610 c.p. - Violenza privata;
- Art. 611 c.p. - Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato;
- Art. 612 c.p. - Minaccia (solo nei casi di cui al comma 2);

ESEMPI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO – OBBLIGO DI DENUNCIA



- Art. 612-*bis* c.p. - **STALKING** (nei casi di cui al comma 3, ovvero quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità; ovvero quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; ovvero quando il fatto è commesso da soggetto ammonito);
- Art. 613 - Stato di incapacità procurato mediante violenza;
- Art. 613-*bis* - Tortura;
- Art. 613-*ter* - Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura;

Infine, con riferimento ai più comuni reati contro il patrimonio si segnala che il furto è punibile a querela della persona offesa, ad eccezione delle fattispecie previste dagli artt. 624-*bis* e 625 c.p., mentre il delitto di rapina è procedibile d'ufficio.



REATI CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI



E' sempre opportuno informare il Responsabile del Servizio, anche in considerazione della pluri offensività di tali fattispecie di reato (in tal caso, essendo più le persone obbligate alla denuncia dei fatti è anche possibile redigere un unico atto sottoscritto da entrambi i soggetti).



REATI CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI

Oltre ai reati comuni, giusta la particolare qualifica di pubblico ufficiale o incarico di pubblico servizio, per gli assistenti sociali risultano altresì applicabili le norme previste dal capo relativo ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

In tali ipotesi l'assistente sociale, sarà persona offesa e soggetto obbligato ad effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria.



E' sempre opportuno informare il Responsabile del Servizio, anche in considerazione della pluri offensività di tali fattispecie di reato (in tal caso, essendo più le persone obbligate alla denuncia dei fatti è anche possibile redigere un unico atto sottoscritto da entrambi i soggetti).



REATI CONTRO GLI ASSISTENTI SOCIALI



creAzioni
sociali

**ART. 336 C.P.
VIOLENZA O MINACCIA AD UN
PUBBLICO UFFICIALE**



“CHIUNQUE USA VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE O AD UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, PER COSTRINGERLO A FARE UN ATTO CONTRARIO AI PROPRI DOVERI, O AD OMETTERE UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI. LA PENA È DELLA RECLUSIONE FINO A TRE ANNI, SE IL FATTO È COMMESSO PER COSTRINGERE ALCUNA DELLE PERSONE ANZIDETTE A COMPIERE UN ATTO DEL PROPRIO UFFICIO O SERVIZIO, O PER INFLUIRE, COMUNQUE, SU DI ESSA.”



**ART. 336 C.P.
VIOLENZA O MINACCIA AD UN
PUBBLICO UFFICIALE**



LA FINALITÀ DELLA NORMA È QUELLA DI IMPEDIRE CHE POSSA VENIRE PREGIUDICATA LA LIBERTÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE O DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO AL COMPIMENTO DI ATTI PROPRI DELL'UFFICIO. **NON RILEVERANNO QUELLE CONDOTTE VIOLENTE O INTIMIDATORIE CHE SIANO INIDONEE AD INCIDERE SULL'ATTIVITÀ DEL PUBBLICO UFFICIALE**, LE QUALI EVENTUALMENTE POTREBBERO INTEGRARE DIVERSE FATTISPECIE, QUALI PERCOSSE, LESIONI, MINACCE, E STALKING, PUNIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA.



ART. 337 C.P. RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE


CHIUNQUE USA VIOLENZA O MINACCIA PER OPPORSI A UN PUBBLICO UFFICIALE O AD UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, MENTRE COMPIE UN ATTO DI UFFICIO O DI SERVIZIO, O A COLORO CHE, RICHIESTI, GLI PRESTANO ASSISTENZA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI



ART. 340 C.P.

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO O SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ

- *“Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.”.*
- *L'attività svolta dai **SERVIZI SOCIALI** rientra certamente tra quelle di pubblica necessità.*



ART. 341-BIS – OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE



- *Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto."*
- **Si evidenzia che l'ingiuria è stata depenalizzata e rileva unicamente quale illecito civile eventualmente applicabile dal giudice civile con sentenza di condanna.**

PROFILI RISARCITORI



PER L'ENTE

Il datore di lavoro – Pubblica Amministrazione potrà chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle assenze dal lavoro dei dipendenti che hanno subito lesioni o percosse, dai danneggiamenti alle cose, dall'interruzione del pubblico servizio o dal danno all'immagine.

PER IL DIPENDENTE

L'assistente sociale persona offesa potrà chiedere il risarcimento dei danni derivanti da malattia per percosse o lesioni, danneggiamenti a cose proprie, danni morali patiti.

Sia che si costituisca parte civile nel processo penale che in un giudizio civile ordinario, l'assistente sociale, per evitare ritorsioni, può eleggere domicilio ed indicare un recapito che non sia quello della propria residenza.

OBBLIGO DI DENUNCIA E DOVERE DI RISERVATEZZA

- Sembra potersi ritenere gli assistenti sociali che siano anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio siano comunque tenuti a denunciare un fatto reato perseguibile d'ufficio. Infatti viene privilegiato il rapporto particolare che essi hanno con la Pubblica Amministrazione.
- L'interpretazione della normativa porta a ritenere che essi non possano opporre il segreto professionale nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza di un fatto reato perseguibile d'ufficio.
- Senz'altro diversa la posizione di quei professionisti che operino in regime privatistico, in tal caso alcun obbligo di denuncia si pone a loro carico, anzi, il segreto professionale è tutelato sotto ogni forma ed a presidio sono poste norme anche di carattere penalistico quali l'art. 622 c.p..

ECCEZIONI AL DISPOSTO DELL'ART. 622 C.P.



- QUALORA SUSSISTA UNA GIUSTA CAUSA, LA RIVELAZIONE NON È ILLECITA, ANCHE SE IL PROFESSIONISTA OPERI IN REGIME PRIVATISTICO.

CASISTICA:

- **RISCHIO DI DANNO GRAVE ALL'UDENTE O A TERZI**
- **RICHIESTA SCRITTA MOTIVATA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEL MINORE O DELL'INCAPACE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEGLI STESSI**
- **AUTORIZZAZIONE (PER ISCRITTO) DELL'INTERESSATO O DEI LEGALI RAPPRESENTANTI RESI EDOTTI DELLE CONSEGUENZE DELLA RIVELAZIONE;**
- **RISCHIO GRAVE PER L'INCOLUMITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE**

ECCEZIONI AL DISPOSTO DELL'ART. 622 C.P.



E' NECESSARIO CHE LA GIUSTA CAUSA PRESUPPONGA UN INTERESSE POSITIVAMENTE VALUTATO SUL PIANO ETICO-SOCIALE, CHE TALE INTERESSE SIA PROPORZIONATO A QUELLO POSTO IN PERICOLO DALLA RIVELAZIONE E CHE LA RIVELAZIONE SIA L'UNICO MEZZO PER EVITARE IL PREGIUDIZIO.



RISCHIO DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

AZIONI GIUDIZIARIE INTRAPRESE DA UTENTI O PRIVATI CONTRO
L'ASSISTENTE SOCIALE:

**E' OPPORTUNO MUNIRSI DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA
DIFESA LEGALE – OBBLIGATORIA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
ISCRITTI ALL'ALBO**

IL DIPENDENTE PUÒ USUFRUIRE DEL PATROCINIO LEGALE
DELL'ENTE DI APPARTENENZA (SI PRECISA CHE IN CASO DI
SENTENZA DI CONDANNA PER FATTI COMMESSI CON DOLO O
COLPA GRAVE L'ENTE PUÒ RISERVARSI DI RICHIEDERE LA
RESTITUZIONE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA DIFESA).





REATI A MEZZO SOCIAL



Angeli & Demoni
#unitiperibambini

Servizi di tutela
dell'infanzia



 **Invia e-mail**



Piace a 1136 persone

[Home](#) [Informazioni](#) [Post](#) [Community](#) [Eventi](#)

Informazioni

 [Proponi modifiche](#)

 <https://www.facebook.com/groups/AngeliDemoniReggioEmilia/>







Angeli & Demoni #unitiperibambini

9 h · 

Ennesimo [#sequestrodistato](#) nei pressi di Brescia: una mamma, dopo essere stata convocata per un semplice colloquio presso il plesso dei Servizi Sociali di Gussago, in quell'occasione si è vista prospettare, dagli Assistenti Sociali, l'allontanamento della sua bimba senza che fosse stata notificata alcuna delibera, né a lei, né al suo Avvocato.

La mamma, terrorizzata dall'ipotesi di quello scenario, ha interrotto immediatamente l'incontro allontanandosi con la sua bimba.

Da subito l'Avvocato Patrizia Scalvi si è attivata richiedendo urgentemente la sospensione del procedimento e la collocazione della bimba presso la famiglia del fratello della mamma; richiesta altrettanto urgentemente rigettata dal Tribunale, che ha voluto riaffermare la collocazione della bimba di 7anni in comunità, in attesa di periziare la famiglia del fratello - come se per essere padre si debba avere il permesso dei Servizi Sociali -

A questo punto, immediatamente, è stata confermata la 403c.c. ed autorizzato l'uso delle Forze dell'Ordine; azione che si è manifestata istantaneamente, intercettando ed inseguendo mamma e bambina in occasione di una semplice commissione al supermercato

**ANGELI
E
DEMONI**



#unitiperibambini

19 h · Facebook for Android · ⚙

i

⚠ BRESCIA, OSPITALETTO ⚠

IL PRELIEVO FORZOSO DELLA BIMBA È STATO INTERROTTO.

Grazie all'intervento dell'Avvocata della Mamma e le persone che sono intervenute le FF.OO hanno interrotto l'azione.

Un grande abbraccio al nostro contatto di Brescia che è stata accanto alla Mamma in quei momenti di puro terrore.



TITOLO GIORNALE

Angeli e demoni fa desistere le Forze dell'ordine che tentano di portar via una bambina alla mamma

Ospitaletto e Gussago, Brescia. Alle 19.45 di ieri è arrivato un alert da parte dell'associazione Angeli e Demoni sui gruppi Facebook che si occupano dei bambini che vengono allontanati illecitamente dai genitori. "Attenzione, ora a Ospitaletto. Stanno prelevando una bambina di 7 anni. Si parla di decine di agenti delle forze dell'ordine."

Devono essere state a decine anche le persone che sono intervenute, oltre all'avvocato della mamma, fra vicini di casa e genitori arrivati sul posto perchè il blitz è fallito e la mamma è riuscita a raggiungere la sua abitazione e rinchiudersi con la bambina. Dopo ore di trattative le forze dell'ordine hanno desistito dal prelevare forzatamente la bambina. Ora la piccola Laura è lì, chiusa in casa con la mamma, ambedue terrorizzate, e che temono di uscire di casa.

Il comunicato di Angeli e demoni

“Ennesimo sequestro di stato nei pressi di Brescia: una mamma, dopo essere stata convocata per un semplice colloquio presso il plesso dei Servizi Sociali di Gussago, in quell’occasione si è vista prospettare, dagli Assistenti Sociali, l’allontanamento della sua bimba senza che fosse stata notificata alcuna delibera, né a lei, né al suo Avvocato.

La mamma, terrorizzata dall’ipotesi di quello scenario, ha interrotto immediatamente l’incontro allontanandosi con la sua bimba.

Da subito l’Avvocato Patrizia Scalvi si è attivata richiedendo urgentemente la sospensione del procedimento e la collocazione della bimba presso la famiglia del fratello della mamma; richiesta altrettanto urgentemente rigettata dal Tribunale, che ha voluto riaffermare la collocazione della bimba di 7anni in comunità, in attesa di periziare la famiglia del fratello – come se per essere padre si debba avere il permesso dei Servizi Sociali – A questo punto, immediatamente, è stata confermata la 403 c.c. ed autorizzato l’uso delle Forze dell’Ordine; azione che si è manifestata istantaneamente, intercettando ed inseguendo mamma e bambina in occasione di una semplice commissione al supermercato.

La mamma è riuscita a sfuggire al blocco rifugiandosi nella propria abitazione, iniziando a contattare sia l’Avvocato che l’organizzazione “Angeli e Demoni, uniti per i bambini” che sono intervenuti sostenendola moralmente e concretamente.

L’ Avvocato ed alcune persone attenzionate da Angeli e Demoni hanno raggiunto il posto per invitare le Forze dell’ordine a desistere, interrompendo l’operazione al fine di evitare che fossero prodotti dolorosi traumi alla bambina.

Dopo alcune estenuanti ore le Forze dell’ordine hanno desistito e non hanno sequestrato la bimba. Mamma e figlia hanno dormito assieme. Considerata la delicatezza della situazione seguiranno aggiornamenti.”



DIFFAMAZIONE

Il reato che viene consumato maggiormente su Facebook e social in genere è la diffamazione (art. 595 cp), che si realizza quando una persona offende l'onore o la reputazione di un'altra comunicando con più persone.

La diffamazione realizzata attraverso il Web costituisce ipotesi aggravata ed è integrata da qualsiasi immissione di contenuti di carattere diffamatorio che colpisca l'immagine e la reputazione di una persona.

Anche la sola pubblicazione di un post offensivo sulla propria bacheca integra il reato di diffamazione, così come commentare un post pubblicato da altri, con espressioni offensive.



OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Mediante l'utilizzo di Facebook, oltre alla diffamazione, possono consumarsi ulteriori reati quali, ad esempio, l'oltraggio a Pubblico Ufficiale attraverso l'utilizzo di un Social Network. I giudici del Tribunale di Pavia hanno, infatti, deciso un caso avente ad oggetto la condotta di un soggetto che si rivolge all'Ufficiale dell'Anagrafe con epiteti offensivi, quali "maleducato" ed "ignorante". Tale comportamento integra gli estremi dell'oltraggio a pubblico ufficiale, poiché il responsabile dell'ufficio anagrafe, nell'esercizio delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il soggetto risponde altresì di diffamazione aggravata, poiché la diffusione del messaggio diffamatorio è avvenuta mediante Facebook, capace, come già anticipato, di raggiungere un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di soggetti.

(Sentenza n. 468/19, Tribunale di Pavia, sez. III Civile, depositata il 14 marzo 2019)



MOLESTIE

Le condotte diffamatorie ed offensive possono, se ripetute nel tempo, integrare il reato di molestie (660 cp) fino ad arrivare, al ben più grave reato di cyberstalking (art. 612 bis comma 2 cp).



PHISHING – Furto di identità digitale e sostituzione di persona

Un altro reato molto in voga è quello della sostituzione di persona mediante furto di identità digitale (art. 494 cp).

Il reato pone in essere il cosiddetto furto d'identità, che si realizza anche creando un profilo falso sui social network o un profilo fake, vale a dire, di un soggetto che non esiste, al fine di procurarsi un vantaggio o di recare danno ad altri.

Il reato ricorre quando qualcuno, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, attribuendosi un nome altrui o un nome di fantasia, oppure indicando un falso stato, o una titolo professionale.



TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI

Si realizza ad esempio quando vengono pubblicate foto che ritraggono altre persone senza consenso, e con l'intento di ottenere un profitto o creare ad altri un danno.



Grazie per l'Attenzione!

